



21559-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EMANUELE DI SALVO
VINCENZO PEZZELLA
ALESSANDRO RANALDI
DANIELE CENCI
GIUSEPPE PAVICH

- Presidente -

Sent. n. sez. 863/2021
UP - 11/05/2021
R.G.N. 39884/2019

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 09/04/2019 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE
TASSONE

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,

Alcun difensore è comparso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Milano, il 9 aprile 2019, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Milano, in data 6 novembre 2017, aveva condannato (omissis) alla pena ritenuta di giustizia per il reato p. e p. dagli artt. 187 comma 8 e 187 comma 1-*bis* cod.strada, contestato come commesso in (omissis)

Nella ricostruzione dei fatti operata dalla Corte ambrosiana, il (omissis), in orario notturno, usciva di strada alla guida della sua autovettura, andando a sbattere tra un albero e una recinzione coperta da una siepe. Sul posto accorrevano i Carabinieri e i Vigili del fuoco, che estraevano il (omissis) dalle lamiere. Successivamente il medesimo veniva trasportato all'ospedale di (omissis); risulta dagli atti che, giunto presso il nosocomio, il (omissis) era stato sottoposto a prelievo ematico per due volte, alle 1,33 e alle 1,56; gli operanti, nel frattempo (per l'esattezza alle ore 2,00) inviavano all'ospedale la richiesta di effettuare i controlli previsti dal Codice della strada sulla persona del sunnominato. A fronte di ciò, come risulta dal verbale di Pronto soccorso, alle ore 3,05 egli rifiutava di essere sottoposto a qualunque prelievo, benché informato delle conseguenze.

L'imputazione si riferisce, per l'appunto, a quest'ultimo rifiuto, che la Corte di merito ha valorizzato - sia sul piano dell'elemento oggettivo, che sotto il profilo dell'elemento soggettivo - respingendo le lagnanze proposte dall'appellante, fondate sulla circostanza che in realtà il (omissis) era già stato sottoposto a prelievo avendovi acconsentito, per cui non vi era ragione di sottoporlo nuovamente a prelievo laddove il primo prelievo ben poteva essere utilizzato a fini d'indagine.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il (omissis), articolando due motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge con riguardo alla responsabilità per il reato contestato. Il (omissis) era stato già sottoposto a ben due prelievi di sangue subito dopo il ricovero, finalizzati esclusivamente alla ricerca del tasso alcolemico, prelievi dai quali egli risultava positivo al consumo di alcolici (con tasso pari a 2,7 g/l); dunque egli aveva evidentemente prestato il proprio consenso a tali prelievi che, indipendentemente dalla loro destinazione, valevano a ben vedere come atti irripetibili ex art. 360 cod.proc.pen.. Se così é, il consenso dell'odierno ricorrente all'ulteriore prelievo non aveva ragion d'essere; ne consegue che il rifiuto - manifestato alle 3,05 - di sottoporsi ad un ulteriore prelievo (che, pur in mancanza di prove, la Corte di merito assume come richiesto dalla polizia giudiziaria) non può dirsi penalmente rilevante, atteso che i prelievi eseguiti in orario antecedente (alle 1,33 e alle 1,56) erano assolutamente idonei



ad essere utilizzati per verificare – anche – il consumo di stupefacenti. A ciò si aggiunga, prosegue il ricorrente, la circostanza che un'ipotetica richiesta venisse avanzata dagli operanti dopo le 3,00 del mattino, ossia a quasi 3 ore dall'incidente, non appare ragionevole.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del reato. Il rifiuto manifestato dal (omissis) dopo le 3,05 non era riferito unicamente al prelievo ematico, ma a qualunque altro trattamento sanitario (la sutura del cuoio capelluto, l'antitetanica e ogni altra attività terapeutica), risulta ampiamente documentato e ne dà atto anche la sentenza impugnata, salvo correlare tale rifiuto esclusivamente alla richiesta degli operanti di effettuazione di un nuovo prelievo ematico, traendo da ciò la prova dell'elemento soggettivo del reato. In realtà, stante il rifiuto generalizzato espresso dall'imputato, non può affermarsi che esso fosse riferito all'effettuazione di un test per verificare il consumo di stupefacenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso é fondato e assorbente, nei sensi e per le ragioni di cui appresso.

In primo luogo, va richiamata la giurisprudenza di legittimità – pur riferita a fattispecie in parte differente - secondo la quale non é configurabile il reato previsto dall'art. 187, comma 8, cod. strada nel caso in cui il soggetto alla guida di un'autovettura rifiuti un tipo di prelievo (ad esempio il prelievo ematico), acconsentendo ad altro prelievo di liquidi biologici (ad esempio il prelievo delle urine), sufficiente a dimostrare l'assunzione dello stupefacente (Sez.7, n.49507 del 11/11/2015, Cusimano; Sez. 4, n. 1494 del 09/07/2013, dep. 2014, Pirastu, Rv. 258175). In altra sentenza, aderente a tale orientamento, si é avuto cura di precisare che la disposizione di cui all'art. 187, comma 8, Cod.Strada «*non sanziona il rifiuto opposto ad un particolare prelievo di campioni biologici quanto, piuttosto, la condotta ostativa ovvero deliberatamente elusiva dell'accertamento di una condotta di guida indiziata di essere gravemente irregolare e tipicamente pericolosa*» (Sez. 4, n. 43864 del 06/10/2016, De Nicola, n.m.,).

Raccordando tali affermazioni al caso che ne occupa, risulta assodato che il (omissis), da un lato, era già stato sottoposto quella stessa notte – evidentemente senza opporre un rifiuto - a prelievo ematico in ambito ospedaliero (attraverso il quale era stato indicato il suo tasso alcolemico, e che ben poteva in ipotesi essere utilizzato per l'accertamento di sostanze stupefacenti nel sangue); dall'altro, che egli, oltre al successivo prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria rifiutava di sottoporsi a tutte le ulteriori attività diagnostico-terapeutiche, dalla sutura del



cuoio capelluto all'antitetanica: ciò che, come correttamente evidenziato dal ricorrente, depone per un suo rifiuto generalizzato di qualsiasi trattamento, dunque non deliberatamente rivolto a sottrarsi agli accertamenti di polizia giudiziaria (del resto egli era vigile e cosciente, dunque in grado di manifestare la sua volontà eventualmente contraria, già al momento dei prelievi precedentemente effettuati, mediante i quali - pur a seguito di una decisione autonomamente adottata in ambito ospedaliero - veniva rilevato il suo tasso alcolemico).

Vi é poi un ulteriore aspetto da considerare.

Ed invero, la stessa Corte di merito precisa che, mentre i prelievi eseguiti alle 1,33 e alle 1,56 erano a fini terapeutici (sebbene in essi fosse stato rilevato il tasso alcolemico), la richiesta delle ore 2,00 era finalizzata ad accertare la presenza di stupefacenti nel sangue dell'odierno ricorrente; ed era dunque estranea agli ordinari protocolli sanitari. Secondo l'ordito motivazionale della Corte ambrosiana, il rifiuto opposto dal (omissis) veniva espresso con riferimento a tale richiesta.

Ciò chiarito, mentre i risultati dei primi prelievi effettuati sul (omissis) (eseguiti nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari in quanto autonomamente disposti presso il Pronto soccorso) sono certamente utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza (non contestato in questo giudizio) senza che rilevi l'assenza di consenso dell'interessato, per l'effettuazione di prelievi disposti esclusivamente a fini d'indagine (come quelli che il prevenuto avrebbe rifiutato, peraltro esprimendo contemporaneamente analogo rifiuto anche ad ulteriori attività terapeutiche), deve invece richiamarsi il principio, affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale, per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un "espresso dissenso" al prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria e finalizzato esclusivamente all'accertamento della presenza di alcol nel sangue (o, che é lo stesso, per l'accertamento della presenza nel sangue di sostanze stupefacenti), in presenza del quale l'eventuale accertamento effettuato dalla P.G. é illegittimo ed i suoi risultati inutilizzabili (Sez. F, Sentenza n. 52877 del 25/08/2016, Ilardi, Rv. 268807; Sez. 4, n. 26108 del 16/05/2012, Pesaresi, Rv. 253596; Sez. 4, Sentenza n. 6755 del 06/11/2012, dep. 2013, Guardabascio, Rv. 254931). Ne deriva il corollario secondo cui il rifiuto da parte dell'interessato non solo é legittimo, ma costituisce anzi esercizio del diritto di opporsi a un accertamento non solo invasivo ma anche *contra legem*, di tal che non potrà configurarsi a suo carico né il reato di cui all'art. 186, comma 7, Cod. Strada, né quello - nella specie contestato - di cui all'art. 187, comma 8, dello stesso codice, in presenza della scriminante di cui all'art. 51 c.p..

Sul punto giova ricordare che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 238 del 9 luglio 1996, ha fornito utili chiarimenti sulla natura invasiva del prelievo


ematico, affermando che tale operazione «*comporta certamente una restrizione della libertà personale quando se ne renda necessaria la esecuzione coattiva perché la persona sottoposta all'esame peritale non acconsente spontaneamente al prelievo. E tale restrizione é tanto più allarmante (...) in quanto non solo interessa la sfera della libertà personale, ma la travalica perché, seppur in minima misura, invade la sfera corporale della persona - pur senza di norma comprometterne, di per sé, l'integrità fisica o la salute (anche psichica), né la sua dignità, in quanto pratica medica di ordinaria amministrazione (cfr. sentenza n. 194 del 1996) - e di quella sfera sottrae, per fini di acquisizione probatoria nel processo penale, una parte che é, sì, pressoché insignificante, ma non certo nulla*».

2. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma l'11 maggio 2021.

Il Consigliere estensore
(Giuseppe Pavich)



Il Presidente
(Emanuele Di Salvo)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 3/06/2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Irene Coliando

